# STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ETS

### "BASTARDINI"

# Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di volontariato "Bastardini", siglabile "Bastardini ODV-ETS" iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato nella sezione "Sanità".
- 2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso RUNTS.
- 3. L'Organizzazione ha sede legale in Alpignano (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
- 5. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 del presente Statuto.

## Art. 2 - Scopi e finalità

- 1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:
- a. intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono degli animali al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico-sanitari, attraverso l'accoglienza di cani rifiutati dalle famiglie e di cani abbandonati e maltrattati;
- b. aiutare famiglie in difficoltà, al fine di sistemare gli animali da affezione (cani), di cui non possono più prendersi cura, disincentivandone l'abbandono e tutelando la salute delle persone;
- c. promuovere il benessere degli animali riconoscendoli come portatori di Diritti.

### Art. 3 - Attività


- 1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività indicate all'art.5 del D.L. 117/2017; lettera E , 1° comma dell'art. 5 CTS.
- 2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
- a. gestire una struttura-rifugio denominata "IL BAU", sita in Alpignano (TO), atta ad ospitare casi di animali in situazione di gravità per cause diverse (abbandono, handicap sensoriali, condizioni di patologia cronica, sovraffollamento di altre strutture, maltrattamenti) presenti sul territorio; verrà favorita l'adozione degli animali presenti nella struttura con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati perché anziani e/o malati;
- b. sterilizzare obbligatoriamente cani maschi/femmine prima dell'adozione alle famiglie evitando così cucciolate indesiderate con conseguenti abbandoni o affidi non controllati;
- c. condurre i cani fuori dalle recinzioni affinché possano relazionarsi con le persone;
- d. promuovere l'educazione di base sui cani consigliando e/o offrendo alle famiglie

adottanti corsi mirati alla salvaguardia della sicurezza uomo/animale;

- e. tutelare l'igiene pubblica di persone/animali effettuando test, vaccinazioni e profilassi sia su tutti i cani presenti nella nostra struttura e sia su quelli di proprietà di famiglie disagiate che richiedono aiuto;
- f. collaborare con enti pubblici e privati, comunque preposti alla gestione di strutture-rifugio:
- segnalando casi di abbandono, randagismo, maltrattamento;
- promuovendo occasioni di incontro diretto con il mondo animale attraverso visite guidate nel nostro rifugio;
- svolgendo attività di informazione e sensibilizzazione attraverso notiziari e organi di stampa locale;
- g. ampliare la rete di informazione e sensibilizzazione attraverso notiziari e organi di stampa;
- h. promuovere incontri di sensibilizzazione ed iniziative a carattere educativo finalizzate alla prevenzione sanitaria, alla tutela dell'igiene pubblica e dei diritti degli animali anche attraverso la collaborazione con le scuole del territorio.
- 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
- 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
- 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).
- 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

- 1. Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.



- 2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.);
- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
- 3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio ai sensi degli artt. 13-14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
- 5. E' fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art.5 - Soci

- 1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
- 2. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell' Organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salto il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

- 1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.
- 2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 gg., è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
- 3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.
- 5. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, da comunicarsi per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto, anche per via telematica;
- d. per delibera di esclusione.
- E' incompatibile con l'appartenenza all'ODV e quindi causa di esclusione dell'associato, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
- svolgimento effettivo di attività o azioni che siano in contrasto con le finalità associative di cui all'art. 2, comprese quelle non autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- mancata collaborazione al raggiungimento degli scopi associativi;
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuto;
- lesione, in qualunque modo, dell'immagine o della denominazione dell'ODV.
- 6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

# Art. 7 - Doveri e diritti dei Soci

- 1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
- a. I Soci hanno diritto:
- . di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- . di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- . di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- . di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- b. I Soci sono obbligati a:
- . all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- . a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- . al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### Art. 8 - Organi dell'ODV

- 1. Sono organi dell'ODV:
- 1, l'Assemblea dei soci
- 2. il Consiglio Direttivo
- 3. il Presidente
- 4. i Probiviri

# Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa, è



composta da tutti i Soci.

- 2. Ciascun associato dispone del voto singolo e potrà farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.
- 3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
- 8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

- 1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4. L'Assemblea ordinaria:
- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri ed elegge l'organo di controllo ed il revisore;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti, costituita da almeno tre associati;
- h. delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- j. delibera sull'esclusione dei Soci;
- k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- I. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- n. determina i limite di spese e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
- o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4.
- 5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

# Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

#### Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, Il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti in base all'art.10 comma 4 lettera g. del presente Statuto: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla



scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

- 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
- 8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazione dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/207 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.
- 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratore è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico

#### Art. 13 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4. Il Presidente in caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione:i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

## Art. 14 - Organo di controllo

- 1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
- 2. Nel caso i cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
- 3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratore notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

# Art. 15 - Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- 1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
- 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisioni contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- 4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

# Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

- 1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio di Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2. Il Collegio del Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte.
- 3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

#### Art. 17 - Libri sociali

- 1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- . Il libro dei Soci;
- . Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- . Il libro delle adunanze ed delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

### Art. 18 - Scioglimento

- 1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art.9 del D.Lgs n. 117/2017 del 3 luglio 2017.
- 2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto d inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto ciò non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.Lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato: Fulvio Ricceri - Gianluca Eleuteri notaio.

Copia conforme all'originale munita di un foglio, rilasciata in carta libera

da me notaio Gianluca ELEUTERI per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 19 dicembre 2019

ONIE OF THE OFFICE OFFI